MC-551

2 4 GEN. 2011

CITTÀ DI MONOPOLI

70043 PROVINCIA DI BARI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 3517

Ord. n. _

ONLIV

IL DIRIGENTE ON AREA ORGANIZZATIVA — POLIZIA LOCALE

PREMESSO che l'Area Organizzativa III Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzione ha autorizzato l'ENEL ad effettuare lavori di scavo e posa in opera di cavi interrati in via Umberto – via Marconi – via Marsala, giusto N.O. rilasciato con nota del 26 agosto 2010 – prot. n°36951/2010;

CONSIDERATO che si rende necessario, per motivi di sicurezza stradale e di pubblica incolumità, adottare provvedimenti in materia di viabilità e traffico con limitazioni alla sosta e alla circolazione, se necessario, lungo tutto il percorso interessato ai lavori, e precisamente nel tratto compreso tra il P.L. di corso Umberto e fino a via Marsala, secondo le modalità di intervento riportate nella planimetria allegata al N.O. rilasciato, a partire dal giorno 24.01.2011 e sino al termine dei lavori;

SENTITO il parere espresso dal Responsabile della Sezione Viabilità e Traffico della Polizia Municipale, dal quale si evince la necessità di disciplinare in modo adeguato la predetta zona con opportuna segnaletica stradale che indichi i divieti alla sosta ed alla circolazione veicolare, se necessario, secondo quanto innanzi stabilito:

VISTI gli artt.5/3° comma 6 e 7 del vigente Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e sue modifiche ed integrazioni; nonché il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n, 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

• L'istituzione del Divieto di Sosta con rimozione in corso Umberto nel tratto compreso tra via Barone Ghezzi e via Marconi, lato Bari, e in via Marconi, nel tratto compreso tra via Marsala e corso Umberto, lato monti, con modalità, h = 00:00 - 24:00, a patire dal giorno 26.01.2011 e sino

che la ditta LA GIOIA COSTRUZIONI SRL, appaltatrice dei lavori, dovrà installare, a propria cura e spese, tutta la segnaletica verticale mobile necessaria ad indicare la sosta vietata e l'eventuale interdizione alla circolazione.

Inoltre la presenza dei movieri nel tratto indicato nel provvedimento, deve garantire la piena sicurezza agli utenti della strada in modo che non si creino intoppi alla circolazione durante la chiusura del passaggio a livello e che non si verifichino episodi di stazionamento di veicoli all'interno dei binari ferroviari.

Tutte le ordinanze in contrasto con la presente, devono intendersi temporaneamente sospese.

La presente Ordinanza diviene esecutiva con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, a cura del richiedente.

In particolare devono essere rispettate le norme contenute nel D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, pubblicato sulla G.U. n.226 del 26/09/2002, che disciplina gli adempimenti necessari e connessi ai segnalamenti temporanei di lavori stradali, nonché quanto dettagliatamente previsto dal nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione.

I TRASGRESSORI, saranno sanzionati a norma di legge;

LA POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli altri ORGANI DIPOLIZIA sul territorio, sono incaricati per la esecuzione della presente Ordinanza.

Ai assoi dell'est 2 se a Lagge n 24/1990 a c mi gi n

- Ai sensi dell'art. 3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia sez. Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1999) rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, puo' essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- ➤ A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente VI A.O. Polizia Locale.

DISPONE

di questa Ordinanza:

- ❖ La pubblicazione mediante affissione all'Albo pretorio;
- e la trasmissione, perché ne abbiano conoscenza:
- Comando Regione Carabinieri Puglia Compagnia di Monopoli;
- Ouestura di Bari Commissariato di Pubblica Sicurezza Monopoli;